





**COMUNE DI SOVERIA MANNELLI**  
*Provincia di Catanzaro*

Premesso che, con sentenze n. 76/02 e n. 521/03, emesse rispettivamente dal Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, Sezione Penale e dalla Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Penale, il Signor Caligiuri Mario, ex Sindaco del Comune di Soveria Mannelli, ed i Sigg.ri Sirianni Leonardo, Chiodo Piero e Marotta Antonio, allora componenti della Giunta Comunale di Soveria Mannelli, sono stati assolti, con formula piena "perché il fatto non sussiste" e con sentenza passata in giudicato, nei procedimenti penali n. 691/00 R.G. del Tribunale di Lamezia Terme e n. 1287/02 R.G. della Corte d'Appello di Catanzaro, a seguito di denuncia dei Sigg.ri Albanese Michele, Bianco Vincenzo e Cerra Paolo, parti civili nel procedimento;

Dato atto che, nel procedimento penale di cui all'oggetto, per la propria assistenza e difesa, hanno conferito mandato rispettivamente il Sig. Mario Caligiuri, all'Avv. Nunzio Raimondi del Foro di Catanzaro, i Sigg.ri Sirianni Leonardo e Piero Chiodo all'Avv. Aurelio Manfredi del Foro di Lamezia Terme ed il Sig. Antonio Marotta all'Avv. Pino Zofrea del Foro di Lamezia Terme;

Viste le richieste di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale, presentate a questa Amministrazione da parte degli ex amministratori Caligiuri Mario, Sirianni Leonardo, Piero Chiodo e Antonio Marotta, con le seguenti note:

- Mario Caligiuri: Richiesta in atti al n. 905/04, con parcella dell'Avv. Nunzio Raimondi per € 15.500,58, comprensivi di IVA e cassa avvocati;
- Leonardo Sirianni: Richiesta in atti al n. 5601 del 26.09.2003, con parcella dell'Avv. Aurelio Manfredi per € 9860,69, comprensivi di IVA e cassa avvocati;
- Piero Chiodo: Richiesta in atti al n. 5601 del 26.09.2003, con parcella dell'Avv. Aurelio Manfredi, per € 9860,69, comprensivi di IVA e cassa avvocati;
- Antonio Marotta: Richiesta in atti al n. 5451 del 13.07.2004, con parcella dell'Avv. Pino Zofrea per € 16.434,50, comprensivi di IVA e cassa avvocati;

Considerato che:

- le citate richieste di rimborso delle spese legali sostenute si riferiscono a procedimenti per i quali è stata pronunciata sentenza di assoluzione con formula piena, passata in giudicato;
- il CCNL del personale del Comparto delle Regioni ed Autonomie Locali del 14.09.2000, in conformità a quanto previsto dai precedenti contratti collettivi, stabilisce all'art. 28 (Patrocinio Legale) che "l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento";
- secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (in tal senso C.d.C. Sez. Riunite n. 501 del 18.06/1986; CdS sez. V, 20 maggio 1994 n.498; CdS sez. V, 14 aprile 2000 n.2242;), è consentito, in assenza di disposizioni normative specifiche, di applicare in via analogica, agli amministratori coinvolti in giudizi penali o civili, il principio della rimborsabilità da parte degli Enti Locali delle spese legali di difesa dagli stessi sostenute, previsto dai Contratti Collettivi per il personale dipendente, purchè tali giudizi si siano conclusi con l'assoluzione con formula piena, fatta salva la condizione che gli amministratori non abbiano agito in conflitto di interesse con l'Ente stesso;
- in particolare la Sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V<sup>^</sup> - n. 2242/2000, ha ritenuto applicabile in via analogica alla fattispecie l'articolo 1720, comma 2, del Codice Civile, che fa

carico al mandante di risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico, fissando tuttavia, nel caso di rimborso ad amministratori, i seguenti canoni, ben precisi e piuttosto restrittivi:

- Che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico rivestito nel Comune;
- Che il procedimento si sia concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena passata in giudicato;
- Che non vi sia conflitto di interesse tra l'attività dell'amministratore e la condotta dell'amministrato;
- Che il rimborso riguardi spese ritenute congrue;

Ritenuto che, nel caso in esame, non esista conflitto di interessi tra i soggetti richiedenti il rimborso e l'Amministrazione in quanto:

- il contenzioso processuale si è generato per certa e diretta connessione con gli atti d'ufficio espletati nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale, risultando estraneo ed escluso qualsiasi interesse personale degli Amministratori coinvolti;
- nella generazione del conflitto non vi è stata alcuna colpa o dolo ed ogni azione è stata condotta perseguendo l'esclusivo interesse della collettività;
- l'esercizio dell'attività è avvenuto nell'espletamento di compiti derivanti da una carica e cioè nel legittimo esercizio di una funzione pubblica, con atti o azioni imputabili direttamente all'Amministrazione e non al soggetto agente;

Rilevato che la questione del rimborso delle spese in esame era già stata esaminata nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 29 settembre 2005 (verbale n. 33), nel corso della quale l'assessore al bilancio Carnuccio aveva rilevato la necessità di dare una risposta agli amministratori interessati ed il capogruppo dell'opposizione Michele Chiodo evidenziato la necessità di affrontare il problema;

Dato atto che, conseguentemente l'Amministrazione Comunale, contattando direttamente i legali degli amministratori interessati e dietro insistenza di questi ultimi, ha ottenuto significative riduzioni delle parcelle originariamente presentate, al punto che la somma complessiva da rimborsare, originariamente ammontante ad Euro 51.656,00 circa, è oggi pari ad Euro 29.289,60, come risulta dalle comunicazioni integrative trasmesse rispettivamente dal prof. Chiodo (prot. n. 3745 del 17.05.2006), dal Dr. Siriani (prot. n. 5950 del 10.08.2006), dal Prof. Caligiuri (prot. n. 5951 del 10.08.2006), dal sig. Marotta (prot. n. 5952 del 10.08.2006);

che, pertanto, in conseguenza delle notevoli riduzioni sulle parcelle originarie, già redatte dai legali in conformità alla tariffe professionali per giudizi di particolare complessità, può senz'altro affermarsi la congruità delle spese da rimborsare;

Ritenute, pertanto, sussistenti le condizioni individuate dalla giurisprudenza per potere procedere al rimborso delle spese legali sostenute dai citati amministratori, nella misura determinatasi a seguito delle richieste integrative di questi ultimi;

Visto il Testo Unico D. Lgs. n. 267 del 2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati rispettivamente dai Responsabili Area Amministrativa e Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi;

## DELIBERA

1. DI RICONOSCERE, per i motivi di cui in premessa, il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dai Sigg.ri Caligiuri Mario, ex Sindaco del Comune di Soveria Mannelli, Sirianni Leonardo, Chiodo Piero e Marotta Antonio, componenti della Giunta Comunale di Soveria Mannelli all'epoca dei fatti addebitati, assolti, con formula piena e con sentenza passata in giudicato, nei procedimenti penali n. 691/00 R.G. del Tribunale di Lamezia Terme (sentenza n. 76/02) e n. 1287/02 R.G. della Corte d'Appello di Catanzaro (sentenza n. 521/03);
2. DI AUTORIZZARE, a cura del Responsabile Area Amministrativa, la liquidazione, in favore dei richiedenti, previa acquisizione dei relativi documenti giustificativi, delle somme di fianco a ciascuno segnate:
  - Sig. Caligiuri Mario: **Euro 6.263,20;**
  - Sig. Leonardo Sirianni: **Euro 6.263,20;**
  - Sig. Piero Chiodo: **Euro 6.263,20;**
  - Sig. Antonio Marotta: **Euro 10.500,00;**
3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 29.289,60 per € 18.389,60 sul Capitolo 2178/R e per € 11.000,00 sul cap. 1058 del corrente Bilancio;
4. DI DARE ATTO che le parcelle legali sopra indicate sono state ritenute congrue, alla luce delle riduzioni effettuate con riferimento alle prime richieste;
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione, ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Deliberazione della Giunta Comunale n° 141 del 10/08/2006

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**COLOSIMO SALVATORE LUIGI**

Il Segretario Comunale  
**DOTT.ANTONINO FERRAIOLO**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  <b>11/08/2006</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica  <b>Il Responsabile</b>	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile.  <b>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
--	--

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale  
**DOTT.ANTONINO FERRAIOLO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

### ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° \_\_\_\_\_ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/08/2006 in quanto:
  - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
  - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **11/08/2006**

Il Segretario Comunale  
**DOTT.ANTONINO FERRAIOLO**